



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.51

OGGETTO: Fabbisogno triennale 2025-2027 ed annuale 2025 spese di personale.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 25/03/2025

Il responsabile del servizio

F.to Adv. Cosimo MARZANO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 25/03/2025

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2025 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 11:18 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza di Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	TARANTINO Silvia	Sì	
2	ALBANO Salvatore		Sì
3	PALADINI Barbara	Sì	
4	PICCINNO Tania	Sì	
5	BASILE Marco		Sì

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

- *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale dispone, in esecuzione all'art. 33 del DL 34/2019, con decorrenza 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

CONSIDERATO

- che nell'anno 2024 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2025 e per il triennio 2025-2027;

Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	€ 1.276.581,51
incremento spesa massimo applicabile nel 2023 (25%)	€ 319.145,38
Limite di spesa per il personale da applicare per il 2023	€ 1.595.726,89
Spesa di personale da ultimo rendiconto approvato (2023)	€ 1.341.202,70
incremento spesa massimo applicabile nel 2024 (26%)	€ 331.911,19
Limite di spesa per il personale da applicare per il 2024	€ 1.608.492,70

- **DATO ATTO** che :
 - relativamente alle annualità successive al 2024 non è più dovuto il rispetto del vincolo di spesa legato alla spesa del personale 2018 e che rimane in vigore solo il vincolo del 26,90% del rapporto spesa personale programmata/media entrate correnti ultimi 3 rendiconti approvati-Fdce;
 - relativamente al suddetto rapporto questo Ente presenta una percentuale pari al 12,63%;
 - che il margine di spesa rispetto alla spesa del personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato anno 2023 è pari ad € 1.248.067,71 (il 26,90% del rapporto spesa personale programmata/media entrate correnti ultimi 3 rendiconti approvati - Fdce porta ad avere un valore di € 2.856.560,41 quale limite di spesa di personale massima ammissibile per l'Ente);
 - che la spesa del personale prevista nel Bilancio 2025/2027 presenta un valore da macroaggregato 101 e 102 pari ad € 2.072.741,00, valore determinato al lordo della spesa di personale eterofinanziata;
 - che in sede di DUP si è appurato la capacità economico finanziaria dell'Ente di garantire il rispetto degli equilibri pluriennali di Bilancio per questa previsione di spesa del personale;
- **PRESO ATTO**, pertanto, che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (All. C);
- **PRESO ATTO** del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:
 - “l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti

formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

- **VISTO** inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;
- **Richiamato** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;
- **Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 68 del 23.04.2024, n. 186 del 27.09.2024 così come rettificata con DGC n. 250/2024 relative al fabbisogno e n. 222/2024 relativa all'assenza di eccedenze di personale con la quale si è proceduto a:

1. CONFERMARE l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.
2. RIDETERMINARE la dotazione organica dell'Ente.
3. MODIFICARE/APPROVARE il piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, da valere come modifica ed integrazione del PIAO 2024-2026;

RITENUTO di dover procedere ad aggiornare la pianta organica e il fabbisogno annuale e pluriennale in considerazione di:

1. la mobilità in uscita di 1 Funzionario ex Cat D4 comandante di polizia già in regime di aspettativa;
2. la mobilità in uscita di 1 istruttore di vigilanza assunto da scorrimento;
3. Il collocamento in quiescenza di personale ex cat. B (1) e C (2) nel triennio;
4. la conferma
 1. del concorso a tempo indeterminato, in quanto abbinato all'avviso per la stabilizzazione del D contabile al 50%, per 1 D/E.Q. Funzionario di vigilanza part time 50% da assegnare alla Polizia Locale;
 2. della convenzione ex art. 14 per n. 06 ore oltre a n. 12 ore di straordinario con l'attuale EQ comandante in attesa della definizione del concorso;
 3. dell'assunzione di 1 unità da assegnare al servizio demanio marittimo.
 4. delle progressioni verticali abbinate ai concorsi oltre a due in deroga con le risorse derivanti dallo 0,55% del monte salari 2018, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, richiamato dall'art. 1 comma 612 della L. n. 234/2021 e dall'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-202, così come chiarito dall'ARAN con parere CFL 254;
 5. della trasformazione al 75% di n. 4 istruttori di vigilanza con decorrenza 01.08.2025 e al 100% dal 01.01.2026;
 6. della conferma per ulteriori 6 mesi di comando di 1 unità di istruttore contabile;
 7. dell'assolvimento delle due unità ex L. 68/1999 in quota d'obbligo;

TENUTO CONTO che tale previsioni rientrano nei limiti della spesa consentita e che la L. 207/2024 non prevede tagli delle capacità assunzionali degli enti locali in quanto gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Fcd inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della soglia;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 28.03.2025 nel quale si conferma l'attestazione dell'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO di dover approvare la nuova dotazione organica dell'ENTE e di confermare sostanzialmente la vecchia previsione di spesa residuale già approvata nel 2024;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 91 del 31.03.2025;

- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- Visto il D.M. 17 marzo 2020;
- A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **DARE ATTO** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale come da verbale della conferenza di servizi. (ALL.1)
2. **RIDETERMINARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL.A).
3. **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027, allegato alla presente** quale parte integrante e sostanziale (ALL. B) che modifica ed integra il PIAO 2025-2027.
4. **DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE** con l'acquisizione del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti.
5. **DARE ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ed evidenziati nei prospetti allegati.
6. **TRASMETTERE** la presente alle RSU e ai Sindacati di categoria ai fini della informativa/concertazione e successivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.
7. **DEMANDARE** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. SETTORE VIII : AFFARI LEGALI - RISORSE UMANE – SUAP – DEMANIO MARITTIMO - PAESAGGIO

- Vicesegreteria
- Affari legali e Servizio Contenzioso.
- Costituzione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace nei casi consentiti.
- Gestione Sinistri.
- Risorse umane, Personale, trattamento giuridico,
- Sviluppo organizzativo delle risorse umane,
- Procedimenti concorsuali per le assunzioni del Personale dall'esterno,
- Rapporti sindacali, procedure contrattuali decentrate, contrattazione collettiva,
- Ufficio procedimenti disciplinari,
- SUAP - Commercio, Industria, Artigianato , Fiere e mercati
- Demanio Marittimo e PCC;
- Commissione VLPS
- Mediazione tributaria
- **Paesaggio e Commissione Paesaggistica**

PERSONALE ASSEGNATO

01.	EQ	Funzionario amministrativo E.Q.	MARZANO COSIMO
02	C	Istruttore amministrativo	ALBANO ANNA
50%			
03.	C	Istruttore amministrativo	GRECO FELICE
04	C	Istruttore amministrativo	PERRONE
ANDREA (1984)			
05	C	Istruttore tecnico geometra	RIZZELLO
SALVATORE			
06	C	Istruttore tecnico geometra	PIETRO VIVA
07	C	Istruttore tecnico geometra	PELUSO
STEFANO			
08	C	Istruttore amministrativo	GRASSO
ANNARITA			
09	C	Istruttore amministrativo	VACANTE

2. SETTORE II : AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI -

- Protocollo Generale del Comune in arrivo ed in partenza.
- Servizi di spedizione e Raccolta e smistamento della posta, servizio messi e notifiche.
- Ufficio notifiche – Messi.
- Albo pretorio - Obblighi di Trasparenza - URP.
- Ufficio controlli amministrativi, collaborazione per anticorruzione e trasparenza , ufficio controlli.
- Servizi Informatici – SIC – Archivio informatico –
- Servizi al consiglio comunale, alla Giunta, agli Organi.
- Rapporti con gli enti partecipati.
- Ufficio Stampa – Ufficio Staff del Sindaco.
- Cerimoniale del Sindaco.

- Servizi demografici,
- Censimenti,
- Anagrafe,
- Stato civile,
- Leva, obiettori di coscienza;
- Servizio elettorale.
- Statistica e rilevazioni censuarie.
- Servizio U.M.A.
- Servizi Cimiteriali
- Servizi Sociali e assistenziali,
- Trattamenti e Accertamenti sanitari obbligatori,
- Pubblica Istruzione, Servizi scolastici, Mensa.
- Servizio sanità, Asl, prestazioni alla persona, ticket, servizio di assistenza sanitaria estiva.
- Lampade votive.
- Pesca.
- Volontariato, Associazionismo – consulte - Politiche sociali – Gestione Albo associazioni.
- Turismo, Spettacoli e manifestazioni culturali, SPORT.
- Biblioteca, Museo.

PERSONALE ASSEGNATO

10.	EQ	Funzionario amministrativo E.Q.	FANIZZA CONSIGLIA
11	EQ	Funzionario Assistente sociale	ZECCA DONATA
12	EQ	Funzionario Assistente sociale	DURANTE
FRANCESCA			
13	C	Istruttore amministrativo	LEMBO
RAFFAELE			
02	C	Istruttore amministrativo	ALBANO ANNA
AL 50%			
14	C	Istruttore amministrativo	PELUSO MARINA
15	C	Istruttore amministrativo	GRECO BARBARA
(dal 01.04)			
16	C PT 50%	Istruttore amministrativo 50% STAFF	PELUSO CHIARA a t.d.
17	B	Operatore esperto	RIZZELLO
MAURIZIO			

4. SETTORE IV : POLIZIA LOCALE

- Polizia Locale, Polizia edilizia, Polizia commerciale, Polizia Stradale – Polizia Giudiziaria – Funzioni ausiliarie di P.S. (L. n 65/86),
- Altre funzioni previste dall'art. 5 della Legge Regionale L. n.37/11,
- Controlli sul territorio: edilizia – igiene ambientale - servizio igiene urbana , efficienza e controlli segnaletica stradale, controllo aree Riserva Parco
- Studi sul traffico, istruttoria, programmazione e adozione di ordinanze per interventi di segnaletica,
- Gestione ruoli sanzioni C.d.S. e contenzioso.
- Gestione contrassegni disabili C.d.S.
- Randagismo canino;
- Impianti pubblicitari.
- Manutenzione e gestione dei mezzi di P.M.
- Protezione Civile : supporto al Settore V.

PERSONALE ASSEGNATO

18	EQ	Funzionario di vigilanza		VACANTE
19	D	Funzionario di vigilanza	50%	VACANTE
20	C	Istruttore vigilanza		GRECO PASQUALE
21	C	Istruttore vigilanza		PERINI FRANCESCA
22	C	Istruttore vigilanza		CARETTO LUIGI SAVERIO
23	C	Istruttore vigilanza		PEPE GIUSEPPE
24	C PT 50%	Istruttore vigilanza		INGROSSO LUCIA
25	C PT 50%	Istruttore vigilanza		GIANNUZZI GIULIO
26	C PT 50%	Istruttore vigilanza		DUCA MARIA GRAZIA
• 27	C PT 50%	Istruttore vigilanza		MORLEO FLORIANA
• 28	C PT 50%	Istruttore vigilanza		CICALA ALESSIO
• 29-30-31	C stagionali 4 mesi	Istruttore di vigilanza		vacante

5. SETTORE V : LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- Lavori pubblici ed espropri,
- Patrimonio comunale e federalismo demaniale.
- Manutenzione immobili comunali e del patrimonio comunale,
- Ambiente, verde pubblico, arredo urbano, Igiene Ambientale;
- Area Marina Protetta, Parco Regionale Palude del Conte e Dune Costiere;
- Centro di educazione ambientale.
- Agricoltura ;
- Segnaletica stradale: manutenzione ed esecuzione di ordinanze per nuovi impianti di segnaletica.
- Toponomastica - Adeguamento norme di sicurezza edifici pubblici,
- Protezione civile: elaborazione e aggiornamento piani, gestione risorse strumentali,
- Protezione civile: cooperazione soccorso pubbliche calamità e infortuni.
- Manutenzione mezzi e automezzi dell'Ente.
- Politiche energetiche,
- Risparmio energetico, Rigenerazione urbana.
- Mobility Policy Politiche di mobilità sostenibile;
- Servizio Sicurezza e prevenzione (D.lgs 81/2008),
- Sicurezza luoghi di lavoro;

PERSONALE ASSEGNATO

• 32	EQ	Funzionario Tecnico E.Q.		VACANTE (PEZZUTO A. L. a t.d. Ex art. 110 TUEL)
• 33	D	Funzionario Specialista contabile	LUCA RAIMONDI	decreto coesione
• 34	D	Funzionario specialista tecnico	VACANTE	decreto coesione
• 35	D	Funzionario tecnico		VACANTE
• 36	C	Istruttore tecnico geometra		MASSA MARIANNE
• 37	C	Istruttore tecnico geometra		COPPOLA GIUSEPPE
• 38	C	Istruttore tecnico geometra		PERRONE ANDREA
• 39	C	Istruttore tecnico geometra		POLIMENO VITTORIO
• 40	C	Istruttore Tecnico Geometra		RIZZELLO MARCO
• 41	A	Operatore		DE PACE GIUSEPPE

6. SETTORE VI : ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

- Bilancio – Programmazione .
- Rete gestionale ente – sito web -
- Servizio Tributi e Fiscalità locale, IUC, IMU, TASI, TARI, ICP, ICAP, Canone patrimoniale, IdS,
- Contenzioso tributario.

- Servizio Pubbliche affissioni.
- Economato, Riscossione ticket - Provveditorato – Inventari,
- Personale: Parte economica, trattamento economico e previdenziale – stipendi - comunicazioni enti,
- RUPAR,

PERSONALE ASSEGNATO

42	EQ	Funzionario contabile E.Q.	PAPA GIANFRANCO
43	D	Funzionario tributi	VACANTE
44	D	Funzionario contabile	VACANTE
45	C	Istruttore contabile	FALLI FERNANDO
46	C	Istruttore contabile	LEONE PANTALINA
47	C	Istruttore amministrativo	RIZZELLO LUIGINO
48	C	Istruttore amministrativo	VARRATTA ALESSANDRO
49	C	Istruttore tributario-contabile	SCHINZARI MARINA
(comando)			
50	C al 50%	Istruttore contabile	GIOFFREDA LORENZO
51	C al 50%	Istruttore contabile	MARCUCCIO MARIANGELA
52	C	Istruttore tributario	MASSA FRANCESCA

7. SETTORE VII : URBANISTICA -SUE

- Urbanistica, Programmazione e piani vari, PUG, PUE, PIRT.
- SUE, Condoni edilizi, Oneri urbanizzazione,
- Politiche abitative – Ufficio casa;
- Abusivismo edilizio, Controlli urbanistici ed edilizi . Ordinanze , Acquisizioni al patrimonio.

PERSONALE ASSEGNATO

53	D /EQ al 50%	Funzionario tecnico	D'ERRICO TEA
54	D	Funzionario tecnico	VACANTE
55	C	Istruttore tecnico geometra	D'ANDRIA MAURIZIO
56	C	Istruttore tecnico geometra	COLAZZO TONY
57	C	Istruttore tecnico geometra	DE PACE FABRIZIO
58	C	Istruttore tecnico geometra	STRAFELLA GIANLUCA

ALLEGATO B

FABBISOGNO PERSONALE E PIANO ASSUNZIONI

a) Assunzioni a tempo indeterminato

CAT	PROFILO POSTO VACANTE	2025	2026	2027	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	NOTE
D	Funzionario vigilanza	1			Polizia Locale	Mobilità/ Concorso
D	Funzionario contabile/tributario	1			VI Rag-Tributi	Progressione verticale
D	Funzionario contabile	1			VI Rag-Tributi	Progressione verticale
D	Funzionario tecnico	1			LLPP	Progressione verticale con lo 0,55% delle spese del MS del 2018
D	Funzionario tecnico	1			Urbanistica	Progressione verticale con lo 0,55% delle spese del MS del 2018
C	Istruttore amministrativo	1			Demanio marittimo	Utilizzo graduatorie
C	Istruttori di vigilanza	4			Polizia Locale	Trasformazione da part/time al 50% a part/time al 75% con decorrenza 01.08.2025 dopo superamento periodo di prova e al 100% dal 01.01.2026
C	Istruttore contabile	1			Ragioneria	Comando/ mobilità

b) Assunzioni a tempo determinato

SETTORE	PROFILO POSTO VACANTE	ANNO E MODALITA' ASSUNZIONE
UTC	1 CAT. D Funzionario esperto tecnico	2025 risorsa finanziata da PNRR/decreto coesione da assumere da graduatoria di altri Enti
POLIZIA LOCALE	1 cat. D Funzionario vigilanza art. 14 e 557 al 50%	Fino alla definizione del concorso